



CITTA' DI CASTELLAMONTE

Città Metropolitana di Torino



DETERMINAZIONE

Settore SERVIZIO FINANZIARIO

**Registro Generale N. 249 / D2 / 61
del 21/07/2026**

**OGGETTO : COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE
PER L'ANNO 2026**

IL CAPO SETTORE

Il giorno **ventuno** del mese di **luglio** dell'anno **duemilaventisei**, in Castellamonte, in un ufficio del Palazzo Municipale

ASSUME

La seguente determinazione:

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2026

IL CAPO SETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 22 dicembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il D.U.P. 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 22 dicembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 13 gennaio 2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2026-2028;
- i successivi atti di variazione del Bilancio;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 15 luglio 2025 ad oggetto: “Piano degli obiettivi e delle performance 2025-2027 – Approvazione”;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- il C.C.D.I. per la distribuzione del Fondo delle Risorse Decentrate dell’anno 2025;
- il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali siglato in data 21/05/2018;
- il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali siglato in data 16/11/2022;
- il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali siglato in data 23/02/2026;
- la deliberazione n. 83 del 3 luglio 2026, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Personale non dirigente, Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2026, indirizzi per la costituzione, direttive per la Contrattazione Decentrata Integrativa”, con la quale la Giunta comunale ha fornito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili e per l’utilizzo del Fondo e che qui si intende interamente richiamata;

Rilevato che:

- ai sensi dell’art. 79, del C.C.N.L. 16/11/2022 e dell’art. 58 del C.C.N.L. 23/02/2026, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione del Fondo Risorse Decentrate risulta di competenza del Responsabile del Settore Servizio Finanziario;

Considerato che il Comune di Castellamonte ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto “Equilibrio di Bilancio” e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2026 in conformità all’art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 e alle novità introdotte dal C.C.N.L. 23/02/2026;

Visto l’art. 33 comma 2, del D. L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019 (*c.d. Decreto “Crescita”*) e in particolare la previsione contenuta nell’ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall’articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, modalità illustrata nel D. M. attuativo del 17/03/2020, concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni dell’11/12/2019, che prevede che, a partire dall’anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2026 rispetto ai presenti al 31/12/2018. Tale incremento può essere applicato sia al Fondo Risorse Decentrate sia ad incremento del Fondo delle Elevate Qualificazioni;

Considerato che il D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi", considerata la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che: *"Le Regioni e gli Enti Locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli."*;

Rilevato che tali verifiche e eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del D. L. n. 16/2014, convertito nella legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

Dato atto che in autotutela questo Ente, affidando con determinazione n. 439/6/134 del 23/12/2012, alla ditta DASEIN S.r.l. la formazione sulla contrattazione decentrata integrativa, ha già effettuato un lavoro di verifica straordinaria dei Fondi delle Risorse Decentrate per gli anni precedenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014;

Visto l'art. 14 comma 1 bis, del D. L. n. 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025 (c.d. Decreto "PA") il quale prevede che: *"A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, sino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento"*;

Considerato che l'Ente rispetta quanto previsto dall'art. 14 comma 1 bis, del D. L. n. 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025 (c.d. Decreto "PA") ovvero:

- a) rispetta quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- b) rispetta l'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione;
- c) l'incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non è superiore al 48 per cento, così come da prospetto conservato agli atti dell'ufficio personale;

Rilevato che la Giunta comunale con deliberazione n. 139 del 4 novembre 2025 ha fornito appositi indirizzi per l'integrazione delle risorse stabili, ai sensi dell'art. 14 comma 1 bis, del D. L. n. 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025 (c.d. Decreto "PA") di un importo pari a € **25.000,00**. Tali somme, ai sensi della norma stessa non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e in particolare all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 e in quanto alimentanti la componente stabile del Fondo, danno luogo a un onere permanente a carico del bilancio dell'ente;

Considerato che:

- l'art. 67, comma 1, del C.C.N.L. 21/05/2018, come confermato dall'art. 79, comma 1, lettera a), del C.C.N.L. 16/11/2022, ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad € **114.818,90**;
- ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera c), del C.C.N.L. 21/05/2018, che prevede che: "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad

personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente", è stata apportata un'integrazione di € 59,93 che ha portato l'importo a **€ 7.729,93**;

- ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. 21/05/2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del C.C.N.L. 21/05/2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 2.302,15**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e in particolare all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera a), del C.C.N.L. 21/05/2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie di detto C.C.N.L. in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019, per **€ 3.744,00**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e in particolare all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 79, comma 1, lettera b), del C.C.N.L. 16/11/2022 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie di detto C.C.N.L. in servizio alla data del 31/12/2018, a decorrere dal 01/01/2021 e a valere dall'anno 2021, per **€ 3.380,00**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79, comma 6, del C.C.N.L. 16/11/2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017;
- ai sensi dell'art. 79, comma 1, lettera d), del C.C.N.L. 16/11/2022 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 del medesimo contratto riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 2.287,35**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79, comma 6, del C.C.N.L. 16/11/2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017;
- ai sensi dell'art. 79, comma 1 bis, del C.C.N.L. 16/11/2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale si inseriscono le quote di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 13.989,00**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79, comma 6, del C.C.N.L. 16/11/2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017;
- ai sensi dell'art. 58, comma 1, del C.C.N.L. 23/02/2026, a decorrere dall'1/01/2024 la Parte Stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari allo 0,14% del monte salari dell'anno 2021 per importo pari a **€ 1.739,38**;
- ai sensi dell'art. 60, comma 2, del C.C.N.L. 23/02/2026, si procede alla RIDUZIONE DEFINITIVA E STABILE del Fondo risorse decentrate derivante dal parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto di cui all'art. 33 del C.C.N.L. del 22/01/2004, per le unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento (01/01/2026), per l'importo annuo pari ad **€ 4.479,69**. Si specifica che tale riduzione del Fondo risorse decentrate non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui all'art. 23 comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 14 comma 1 bis, del D. L. n. 25/2025;
- ai sensi dell'art. 14 comma 1 bis, del D. L. n. 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025 (c.d. Decreto "PA"), a seguito di apposito accordo di contrattazione, si procede, alla riduzione del Fondo risorse decentrate a fronte del corrispondente incremento del trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di E. Q. per un valore pari ad **€ 6.200,00**;

Tenuto conto che:

- il numero di dipendenti in servizio nel 2026, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota protocollo n. 12454 del 15/01/2021, pari a 38,50 è uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2018 pari a 38,50, pertanto, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D. L.

n. 34/2019 convertito nella legge n. 58/2019, il Fondo Risorse Decentrate e il relativo limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, NON devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;

- l'Ente si impegna a modificare la presente costituzione del Fondo nel caso di incremento o diminuzione del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31/12/2018 e comunque a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;
- le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2026 ai sensi dell'art. 79, commi 1 e 1 bis, del C.C.N.L. 16/11/2022, tenuto conto dell'applicazione dell'art. 60 del C.C.N.L. 23/02/2026, ovvero del parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto di cui all'art. 33 del C.C.N.L. del 22/01/2004 risultano essere pari ad € 164.311,02, di cui € 118.069,14 soggette ai vincoli;

Preso atto che:

è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 79, comma 2, del C.C.N.L. 16/11/2022 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 e pertanto vengono stanziare:

- ai sensi dell'art. 79, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. 16/11/2022, le risorse economiche derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari dell'anno 1997 (esclusa la quota riferita alla dirigenza), per un importo pari ad € **6.299,00**, l'utilizzo delle quali è conseguente alla verifica dell'effettivo conseguimento dei risultati attesi;
- ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d), del C.C.N.L. 21/05/2018, le somme una tantum corrispondenti alla frazione di RIA, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio, per un importo pari ad € **49,94**;

Ritenuto di integrare, sulla scorta degli indirizzi della Giunta comunale, le risorse variabili di cui all'art. 79, commi 2 e 3, del C.C.N.L. 16/11/2022, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera c), del C.C.N.L. 21/05/2018, delle somme destinate alle attività svolte per conto dell'ISTAT per € **2.000,00** al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera c), del C.C.N.L. 21/05/2018 delle somme destinate alle attività di recupero IMU e TARI in riferimento dell'art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 31/12/2018 (Legge di Bilancio 2019), da distribuire ai sensi del regolamento dell'Ente e nel rispetto della normativa vigente in materia per € **11.956,00** al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. d) CCNL 16.11.2022, delle somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, pari ad € **1,78**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 59, comma 1, del C.C.N.L. 23/02/2026, delle risorse derivanti dai risparmi di parte stabile del Fondo Risorse Decentrate dell'anno precedente, pari ad € **32,75**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera c), del C.C.N.L. 21/05/2018, delle somme destinate ai cosiddetti incentivi per funzioni tecniche D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per € **30.000,00** al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 79 comma 3, del C.C.N.L. 16/11/2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018, che, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, è pari a € 2.494,94. L'importo netto di € 1.885,82 è ripartito in maniera proporzionale tra il "Fondo trattamento accessorio" per € **1.371,56** e le Elevate Qualificazioni per € **514,26**, sulla base dei relativi importi riferiti all'anno 2021. Per le Elevate Qualificazioni tali importi saranno da distribuire quale incremento sull'indennità di risultato;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 58 comma 2, del C.C.N.L. 23/02/2026, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2021, che, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, è pari a € 2.733,31. L'importo netto di € 2.066,00 è ripartito in maniera proporzionale tra il "Fondo trattamento accessorio" per € **1.524,00** e le Elevate Qualificazioni per € **542,00**, sulla base dei relativi importi riferiti all'anno 2024. Per le Elevate Qualificazioni tali importi saranno da distribuire quale incremento sull'indennità di risultato;

- iscrizione, ai sensi dell'art. 58 comma 2, del C.C.N.L. 23/02/2026, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2021, quale recupero UNA TANTUM relativo all'annualità 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge n. 207 del 30/12/2024. L'importo netto di € 2.066,00 è ripartito in maniera proporzionale tra il "Fondo trattamento accessorio" per € **1.524,00** e le Elevate Qualificazioni per € **542,00**, sulla base dei relativi importi riferiti all'anno 2024. Per le Elevate Qualificazioni tali importi saranno da distribuire quale incremento sull'indennità di risultato;
- iscrizione, fra le risorse variabili, delle somme relative all'integrazione di cui all'art. 58 comma 1, del C.C.N.L. 23/02/2026 pari allo 0,14% del Monte Salari anno 2021, con decorrenza dal 01/01/2024, quale recupero UNA TANTUM dell'incremento 2024 e 2025, per € **3.478,76**;

Considerato che l'importo totale del Fondo delle Risorse Variabili per l'anno 2026 risulta pari ad € 58.237,79, di cui € 6.348,94 soggette ai vincoli;

Vista la legge n. 147/2013, nota legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9, comma 2 bis, del D. L. n. 78/2010 un nuovo periodo che recita: *"A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 vengano confermate e storicizzate nei Fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015;

Considerato che il D. L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e s.m.i., ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9, comma 2 bis, ha disposto che:

- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul Fondo dell'anno 2010 e pertanto NON deve essere applicata la riduzione del Fondo dell'anno 2026;

Richiamato l'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui Fondi delle Risorse Decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

Visto l'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 il quale stabilisce che *"A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."*;

Tenuto conto che nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul Fondo dell'anno 2015 e pertanto NON deve essere applicata la riduzione del Fondo dell'anno 2026;

Rilevato che l'importo complessivo del Fondo Risorse Decentrate dell'anno 2026 da confrontare con l'anno 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, risulta pari a € **222.548,81**, di cui € **124.418,08** soggette al limite dell'anno 2016;

Vista la costituzione del Fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione dei compensi destinati all'avvocatura, all'ISTAT, gli importi di cui art. 67, comma 3, lettera c),

del C.C.N.L. 21/05/2018, gli importi di cui all'art. 67, comma 3, lettera a), ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 75/2017, le economie del Fondo dell'anno 2015 e le economie del Fondo straordinario anno 2015), pari a € 128.897,81;

Atteso che, ai sensi dell'art. 60 comma 2, del C.C.N.L. 23/02/2026, si deve procedere alla riduzione definitiva e stabile del Fondo risorse decentrate derivante dal parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto, come sopra indicato (per € 4.479,69) e che tale riduzione del Fondo risorse decentrate non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e all'art. 14, comma 1 bis, del D. L. n. 25/2025, pertanto, il valore del limite 2016 è rideterminato in € **124.418,12**;

Dato atto che il Fondo 2026 non deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del D. L. n. 34/2019 e di quanto definito dal D. M. attuativo del 17/3/2020, concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni dell'11/12/2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 in quanto il numero di dipendenti in servizio nel 2026, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota protocollo n. 12454 del 15/1/2021, pari a 38,50 è uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2018 pari a 38,50 e pertanto il totale del limite di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 è confermato pari ad € **124.418,12**;

Vista la costituzione del Fondo per l'anno 2026, che per le risorse soggetto al limite risulta pari a € **124.418,08**;

Considerato che:

- il limite di cui all'art. 23 comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse, ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti, dal M.E.F. e dalla R.G.S.;
- l'Ente ha proceduto a integrare le risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale titolare di Elevata Qualificazione avvalendosi delle facoltà previste dall'art. 79 comma 3, del C.C.N.L. 16/11/2022, che prevede di destinare una quota proporzionale dello 0,22% del monte salari 2018 all'incremento del trattamento economico accessorio del personale titolare di E. Q., per una quota pari a € 514,26;
- l'Ente ha proceduto ad integrare le risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale titolare di Elevata Qualificazione avvalendosi delle facoltà previste dall'art. 58 comma 2, del C.C.N.L. 23/02/2026, che prevede di destinare una quota proporzionale dello 0,22% del monte salari 2021 all'incremento del trattamento economico accessorio del personale titolare di E. Q., per una quota pari ad € 1.084,00;
- l'Ente ha proceduto a integrare le risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale titolare di Elevata Qualificazione avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 14 comma 1 bis, del D. L. n. 25/2025 convertito in Legge n. 69/2025, di cui, a seguito di apposito accordo di contrattazione, è stata destinata al trattamento economico delle E. Q. una quota pari ad € 6.200,00;

Preso atto che il Fondo dell'anno 2026, per le voci soggette al blocco del D. Lgs. n. 75/2017, non deve essere decurtato poiché non supera il limite del Fondo dell'anno 2016;

Considerato che:

- il totale del Fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017) per l'anno 2026 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore dell'anno 2016 è pari ad € **124.418,08**;
- il totale del Fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017) per l'anno 2026 tolte le decurtazioni per il superamento del valore dell'anno 2016 è pari ad € **222.548,81**;
- il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate e Fondo straordinario) per l'anno 2026 risulta rispettare il limite dell'anno 2016 come illustrato nella tabella sottostante:

TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto del tetto art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017		
	ANNO 2016	ANNO 2026
Importo per l'anno 2016: Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite € 128.897,81 decurtato di € 4.479,69 per conglobamento dell'indennità di comparto ai sensi dell'art. 60 del C.C.N.L. 23/02/2026	124.418,12	124.418,08
Importo per l'anno 2026: Indennità di Posizione e risultato E. Q. anno 2016 AUMENTATA delle quote di integrazione destinate alle E. Q., ai sensi dell'art. 79 commi 3 e 5, del C.C.N.L. 16/11/2022, dell'art. 58 comma 2, del C.C.N.L. 23/02/2026 e dell'art. 14 comma 1 bis, del D. L. 25/2025 convertito in legge n. 69/2025	58.941,20	66.739,46
Fondo Straordinario	12.495,71	12.495,71
Quota di incremento valore medio pro capite del trattamento accessorio rispetto al 2018 - Art. 33 c. 2 D. L. n. 34/2019- aumento virtuale limite 2016	0,00	0,00
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2, D. LGS. N. 75/2017 COMPRESSE quote di integrazione E. Q., ai sensi dell'art. 79 commi 3 e 5, del C.C.N.L. 16/11/2022, dell'art. 58 comma 2, del C.C.N.L. 23/02/2026 e dell'art. 14 comma 1 bis, del D. L. 25/2025 convertito in legge n. 69/2025	195.855,03	203.653,25
Totale integrazioni E.Q. non soggette al limite (vedi dettaglio sottostante)		7.798,26
RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO COMPRESA quota integrazione E. Q.,		OK

TOTALE INTEGRAZIONI EQ NON SOGGETTE AL LIMITE (dettaglio)	
Quota integrazione E. Q. finanziata dall'art. 79 comma 3, del C.C.N.L. 16/11/2022 - Incremento 0,22 MONTE SALARI 2018	514,26
Quota Integrazione E. Q. finanziata dall'art. 58 comma 2, del C.C.N.L. 23/02/2026 - Incremento 0,22% MONTE SALARI 2021 (Per l'anno 2026 anche UNA TANTUM 2025)	1.084,00
Quota integrazione E. Q. finanziata dall'art. 14 comma 1 bis, del D. L. n. 25/2025 convertito in Legge n. 69/2025 (IMPORTO DESTINATO ALLE E. Q.)	6.200,00
TOTALE INTEGRAZIONI E. Q. NON SOGGETTE AL LIMITE	7.798,26

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE		
	ANNO 2016	ANNO 2026
Fondo Stabile soggetto al limite decurtato di € 4.479,69 per conglobamento dell'indennità di comparto ai sensi dell'art. 60 del C.C.N.L. 23/02/2026	106.642,15	118.069,14
Fondo Variabile soggetta al limite	17.775,97	6.348,94
Risorse Fondo prima delle decurtazioni	124.418,12	124.418,08
Decurtazioni 2011/2014	0,00	0,00
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00	0,00
TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE	124.418,12	124.418,08
Decurtazioni per rispetto 2016		0,00
RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI		124.418,08
		FONDO INCREMENTATO garantendo il rispetto del limite complessivo del salario accessorio come indicato nella tabella precedente
Risorse stabili NON sottoposte al limite		52.441,88
Risorse variabili NON sottoposte al limite		51.888,85
TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE		222.548,81

Preso atto che risulta indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 59, comma 1, del C.C.N.L. 23/02/2026 una quota di circa € 74.000,00 in quanto relativa alla remunerazione di istituti (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, differenziali) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, vengono erogati in corso d'anno;

Visto l'allegato prospetto di costituzione del Fondo dell'anno 2026;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Responsabile del Settore, ai sensi del combinato disposto dell'art. 107, comma 2, del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267, degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e dell'art. 41 dello Statuto comunale in vigore;

Visto il Decreto sindacale n. 11 del 13/07/2026 con il quale viene conferito l'incarico di Elevata Qualificazione per il Settore Servizi Finanziari;

Dato atto che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi e criteri generali disposti in materia dagli organi politici;

DETERMINA

1. **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
1. **Di costituire** il Fondo Risorse Decentrate dell'anno 2026 approvando l'allegato schema di costituzione.
2. **Di applicare** l'art. 14 comma 1 bis, del D. L. n. 25/2025, convertito in legge n. 69/2025, nei termini riportati in premessa.
3. **Di applicare altresì** l'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al Fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016.
4. **Di non applicare** l'art. 33 comma 2, del D. L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, come definito dal D. M. attuativo del 17/3/2020, concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni dell'11/12/2019 che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al 31/12/2026 rispetto ai presenti al 31/12/2018, in quanto il numero dei dipendenti al 31/12/2026 non è variato rispetto a quello del 31/12/2018.
5. **Di costituire** il Fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 per un importo pari ad € **222.548,81**.
6. **Di dare atto** che la somma è impegnata nel Bilancio dell'anno 2026 alla Voce 780, Capitolo 889, Articolo 99 "Compensi incentivanti la produttività", alla Voce 120, Capitolo 19, Articolo 99 "Oneri previdenziali ed assistenziali su F.E.S.", alla Voce 180, Capitolo 19, Articolo 10 "Irap su F.E.S." e alle altre Voci e Capitoli di Bilancio relativi alle varie poste finanziate dal Fondo delle Risorse Decentrate.
7. **Di sottrarre** dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul Fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, differenziali) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, vengono erogati in corso d'anno per un importo pari a circa € 74.000,00.
8. **Di stanziare** risorse per le somme derivanti dall'art. 79 comma 3, del C.C.N.L. 16/11/2022, per la quota parte da destinare all'indennità di risultato delle Elevate Qualificazioni pari a € 514,26.
9. **Di stanziare** risorse per le somme derivanti dall'art. 58 comma 2, del C.C.N.L. 23/02/2026 per la quota parte da destinare all'indennità di risultato delle Elevate Qualificazioni pari a € 1.084,00.
10. **Di confermare** il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 1/4/1999, per l'anno 2026 per un importo pari ad € **12.495,71**.
11. **Di dare atto** che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance/PIAO assegnato nel 2026 alle Elevate Qualificazioni, verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi e il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza.
12. **Di trasmettere** la presente determinazione al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza.
13. **Di trasmettere** la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alla RSU per opportuna conoscenza e informazione.

IL CAPO SETTORE
Firmato digitalmente
Dott. Mirco BIELLI

Castellamonte, li

Dott. Sergio MAGGIO

Eventuale ricorso avverso il presente provvedimento può essere proposto al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio, oppure, in via alternativa mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all' Albo Pretorio
